

# IL DIRIGENTE-AMMINISTRATORE OPPORTUNITÀ E RISCHI

Se da un lato ricoprire una carica sociale nell'azienda in cui si lavora costituisce un'opportunità di carriera, dall'altro comporta l'assunzione di responsabilità e rischi che devono essere consapevolmente conosciuti

**Stefano Bartalotta**

**S**empre più spesso la pratica professionale mi porta a imbartermi in casi di dirigenti chiamati a ricoprire cariche sociali presso la società di cui gli stessi sono dipendenti.

La questione è tutt'altro che banale, poiché l'accettazione di tali cariche da un lato costituisce un'opportunità di carriera e concorre ad accrescere il prestigio di chi ne è investito, ma dall'altro comporta l'assunzione di responsabilità e rischi che devono essere consapevolmente conosciuti.

La giurisprudenza più recente ammette la compatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato e la qualità di amministratore della società, purché si offra prova certa e concreta di un'effettiva subordinazione dell'amministratore al potere gerarchico e direttivo di un organo sovraordinato (con riferimento Cassazione 5352/1998; Cassazione 3483/1999; Cassazione 1793/1996).

Sul punto però permangono notevoli incertezze. Innanzi tutto: qual è l'attività, espletata dall'organo sovraordinato, qualificante la subordinazione dell'amministratore di società? Di norma si ritiene che le funzioni esercitate da quest'organo - che per lo più è il Consiglio d'amministrazione - si debbano tradurre in controlli e disposizioni nei confronti dell'amministratore. Tali controlli e disposizioni debbono risultare non generici o meramente programmatici ma "approfonditi, specifici, precisi e dettagliati" (con riferimento Cassazione

7796/1993). In mancanza di una simile, penetrante prassi di controllo da parte dell'organo gerarchicamente superiore, potrebbe porsi in dubbio la sussistenza del requisito di subordinazione del rapporto dell'amministratore di società.

Si deve quindi escludere che possa sussistere un rapporto dirigenziale in capo a un soggetto che riveste la carica di amministratore unico della società da cui formalmente dipende, per il semplice fatto che controllore e controllato coinciderebbero. Il dirigente-amministratore non deve poi essere investito di poteri di straordinaria amministrazione, il cui esercizio renderebbe difficile configurare la possibilità di un controllo gerarchico da parte di chicchessia.

Il problema si pone soprattutto per gli amministratori delegati (e ancor più intensamente per i presidenti del Consiglio d'amministrazione, sui quali va segnalato l'orientamento restrittivo fatto proprio dagli enti previdenziali e su cui vanno esaminate le ipotesi caso per caso). Per gli amministratori delegati, con i limiti alla delega dei poteri sopra indicati, non v'è ragione di escludere la compatibilità con un rapporto dirigenziale.

Deve avvertirsi comunque che la giurisprudenza richiede che oggetto del rapporto di lavoro subordinato siano attività estranee alle funzioni tipiche dell'amministratore. Per fare un esempio, se l'amministratore delegato svolgesse anche funzioni di direttore commerciale o di direttore generale, nessuno potrebbe avere nulla da ridire sul fatto che si sia ritenuto di dar vita, accanto al rapporto organico,

un parallelo rapporto di lavoro subordinato dirigenziale.

Meno comprensibile se l'amministratore-dirigente si limita a quelle attività proprie del suo ruolo organico, poiché il rapporto parallelo sarebbe privo di oggetto e di causa giuridica.

Come si diceva in principio, la qualificazione del rapporto lavorativo dell'amministratore come subordinato o meno non è un problema puramente astratto.

Fra i vari profili merita di essere segnalato in particolare quello previdenziale. Se l'amministratore, credendosi lavoratore subordinato, ha regolarmente versato i contributi e successivamente il suo rapporto di lavoro è stato invece qualificato dall'ente previdenziale come insussistente, poiché incompatibile con la carica sociale, che cosa succede? Succede che l'amministratore-dirigente può correre il rischio di non vedersi riconosciuti i contributi versati all'ente previdenziale e dunque negato il trattamento pensionistico.

Se invece l'amministratore-dirigente è già andato in pensione e sta percependo le erogazioni, la qualifica "autonoma" del rapporto legittimerebbe l'ente non solo a interromperle, ma anche a recuperare in tutto o in parte le erogazioni già corrisposte. Viste le spiacevoli conseguenze cui può dare luogo la qualificazione come "autonoma" dell'attività dell'amministratore di società, è sempre opportuno, nell'accettare una carica così prestigiosa ma anche così difficile, non sottovalutare l'effettivo svolgimento del rapporto e informarsi opportunamente.

Troppa autonomia dal Consiglio d'amministrazione o da altri organi superiori o poteri eccessivamente latenti possono garantire sì nell'immediato maggiore libertà d'azione e prestigio, ma risolversi, al termine della vita lavorativa, in una situazione infelice e nel serio rischio di vedersi menomata la propria aspettativa al trattamento pensionistico. ■